



SOMMARIO

1 SCOPO 2

2 APPLICABILITA' 2

3 TERMINI E DEFINIZIONI 2

4 RIFERIMENTI NORMATIVI..... 3

5 RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO 3

6 MODALITA' OPERATIVE 3

6.1 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 3

6.2 INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 3

6.3 MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE 4

6.4 CONTROLLO AUTORIZZAZIONI NECESSARIE 6

6.5 PRASSI OPERATIVE 8

6.6 DEPOSITO TEMPORANEO 11

6.7 GESTIONE DOCUMENTALE 14

6.8 SCADENZIARIO RIFIUTI 15

6.9 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 15

6.10 NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE 15

6.11 LAMENTELA AMBIENTALE 16

7 DOCUMENTAZIONE/MODULISTICA 16

7.1 COLLEGATI 16

7.2 DI REGISTRAZIONE 16

7.3 ALLEGATI..... 16

Rev.	Preparato	Controllato	Approvato	Descrizione	Data
0	RQA	RUT	DG	Prima emissione	21.11.16
1	RQA <i>[Signature]</i>	RUT <i>[Signature]</i>	DG <i>[Signature]</i>	Adeguamento per soppressione Sistri	07.01.19

1 SCOPO

La presente procedura è mirata alla gestione ambientale dei rifiuti.

L'obiettivo è:

- Garantire la corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività condotte da S.I.TO ed i suoi fornitori / imprese in appalto presso l'Interporto, nel rispetto delle normative vigenti, a partire dal luogo di generazione del rifiuto fino all'impianto di destinazione autorizzato;
- Ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, attuare la raccolta differenziata, aumentare il recupero degli stessi;
- Garantire l'accessibilità, la completezza e la trasparenza dei documenti attestanti i movimenti dei rifiuti dalla produzione al destinatario finale.

La procedura risponde ai requisiti richiesti al paragrafo 8.1 della norma UNI EN ISO 14001.

2 APPLICABILITA'

Questa procedura si applica:

1. a tutte le attività di servizio proprie di S.I.TO o condotte da terzi (fornitori di servizi / appaltatori) che danno luogo alla produzione di rifiuti;
2. ai rifiuti assimilati agli urbani non pericolosi prodotti dai clienti (in locazione o proprietari degli immobili dell'Interporto) e utenti dell'Interporto, compreso i rifiuti da spazzamento delle strade dell'Interporto e dal lavaggio dei contenitori, la cui raccolta e avvio a smaltimento / recupero fanno parte integrante del servizio erogato al cliente;
3. ai rifiuti abbandonati all'interno dell'Interporto da terzi sconosciuti.

Resta fermo che le responsabilità della gestione dei rifiuti condotte dai fornitori di servizi / appaltatori nell'ambito dell'erogazione dei servizi per conto di S.I.TO, rimane in capo ai fornitori di servizi / appaltatori medesimi.

La procedura non si applica per la gestione dei rifiuti speciali dei clienti (in locazione o proprietari degli immobili dell'Interporto) che provvedono in autonomia nell'ambito del proprio insediamento e, comunque, nei termini di Legge e della buona convivenza.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Per gli acronimi e le codifiche utilizzate si faccia riferimento a quanto contenuto nel Manuale ambiente e nell'**Elenco documenti e matrice di correlazione SGQA-231 (M0)**.

Per i termini tecnici e le definizioni utilizzate si deve fare riferimento all'edizione corrente della norma UNI EN ISO 14001 e le definizioni previste da Leggi cogenti (es. art. 183 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

In particolare si definisce:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi
- produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso
- rifiuti assimilati agli urbani non pericolosi: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprendono una frazione differenziata (carta, plastica, vetro/alluminio) e una frazione indifferenziata
- rifiuto abbandonato: rifiuti urbani di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree comuni abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto e per il quale S.I.TO, in qualità di detentore, provvede alla raccolta ed avvio a recupero / smaltimento.

Per quanto concerne gli acronimi:

DG: Presidente e Vice Presidente
RQA: Responsabile Qualità e Ambiente
RUT: Responsabile Ufficio Tecnico
TUA: Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
FIR: Formulario di Identificazione Rifiuti



MUD: Modello Unico di Denuncia rifiuti
MCA: Manufatti Contenenti Amianto

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme, le Leggi ed i regolamenti ai quali la procedura fa riferimento sono riportati nell'elenco delle norme e Leggi gestito dal RQA; l'edizione o revisione alla quale ci si riferisce è quella valida a partire dalla data di pubblicazione della procedura stessa.

5 RESPONSABILITÀ ED AGGIORNAMENTO

Il RUT ha la responsabilità delle attività condotte presso l'Interporto (sia dei dipendenti, che dei fornitori di servizi / appaltatori). L'UT, nell'ambito delle attività di sorveglianza definita nella procedura **Controllo operativo ambientale (PA18)**, esegue i controlli sulla conformità alla normativa ambientale cogente e ai criteri ambientali riportati nella presente procedura, negli accordi contrattuali e nelle disposizioni di Legge.

L'UT progetta, in fase di gara di appalto, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti (compreso lo spazzamento delle strade) dell'Interporto. L'UT verifica che le imprese che gestiscono i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni necessarie e che siano ottemperati tutti gli adempimenti normativi previsti, verifica il corretto svolgimento del servizio ed anche la corretta classificazione dei rifiuti e le eventuali analisi necessarie.

I fornitori di servizi e le imprese in appalto che erogano i servizi e svolgono lavori per conto di S.I.T.O presso l'Interporto sono legalmente responsabili per i rifiuti prodotti dalle proprie attività (produttore dei rifiuti). Anche i clienti che producono i rifiuti sono legalmente responsabili per i propri rifiuti.

La responsabilità relativa all'aggiornamento della presente procedura è a carico del RQA.

6 MODALITA' OPERATIVE

6.1 Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (TUA):

- **secondo l'origine come:**
 - ◆ Rifiuti Urbani
 - ◆ Rifiuti Speciali
- **e secondo le caratteristiche di pericolosità come:**
 - ◆ Rifiuti Pericolosi
 - ◆ Rifiuti Non Pericolosi

A migliore chiarimento si evidenzia che sono **rifiuti speciali**, tra gli altri, quelli provenienti da:

- attività artigianali, industriali e di servizi;
- attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- attività sanitarie.

Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui alla Dec. 2014/955/Ue e al Reg. 1357/2014/Ue. L'elenco dei rifiuti di cui alla Dec. 2014/955/Ue include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose così come stabilito dal Reg. 1357/2014/Ue. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183 del TUA.

Si fa riferimento (per evitare ridondanti ripetizioni) anche alle definizioni di cui al cap. 3.

6.2 Individuazione dei rifiuti prodotti

S.I.T.O individua, preliminarmente, le attività che daranno origine a residui/rifiuti, la natura e la tipologia dei rifiuti che prevedibilmente saranno prodotti e predispose il **Piano rifiuti (M82)**. Detto Piano contiene un elenco dei rifiuti producibili presso l'interporto:

- A. quelli propri di S.I.T.O;
- B. quelli assimilati agli urbani non pericolosi prodotti dai clienti /utenti e oggetto del servizio di raccolta;
- C. quelli dei fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.T.O;
- D. quelli abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto (sulla base di uno storico);
- E. quelli generati occasionalmente e accidentalmente a seguito di rilasci di sostanze pericolose



(sversamenti) da parte di clienti / utenti dell'Interporto, ovvero dalla bonifica di siti contaminati o MCA di strutture dell'Interporto.

L'elenco comprende l'origine, il codice CER, descrizione, pericolosità o meno, assimilabilità ai rifiuti urbani, destino del rifiuto e soggetti coinvolti nella gestione. Detto Piano rappresenta una linea guida per S.I.TO per le attività di gestione dei rifiuti.

A. Rifiuti prodotti da S.I.TO:

Sono riferibili ai rifiuti che hanno origine dalle attività del personale di S.I.TO e sono riportati all'interno del Piano **M82**, sono riconducibili sostanzialmente a rifiuti assimilati agli urbani e toner esauriti.

B. Rifiuti assimilati agli urbani non pericolosi prodotti dai clienti /utenti e oggetto del servizio di raccolta:

Sono riferibili ai rifiuti prodotti dai clienti /utenti e oggetto del servizio di raccolta, ad esclusione dei rifiuti speciali che hanno origine dalle attività dei clienti e che sono gestiti dagli stessi nei termini di Legge. Detti rifiuti comprendono una frazione differenziata (carta, plastica, vetro/alluminio) e una frazione indifferenziata, e sono riportati all'interno del Piano **M82**.

C. Rifiuti prodotti dai fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO:

Sono riferibili ai rifiuti prodotti dai fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO all'interno dell'Interporto. In linea generale detti rifiuti sono gestiti dagli stessi nei termini di Legge. Detti rifiuti comprendono una vasta gamma di rifiuti da manutenzione (compresi imballaggi) e, nel caso di realizzazioni di opere edili (sia di manutenzione, che ex novo), rifiuti da costruzione e demolizione. Tale tipologia di rifiuti è riportata all'interno del Piano **M82**.

D. Rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto:

Sono riferibili ai rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto. Detti rifiuti comprendono una gamma di rifiuti, sia pericolosi che non, riconducibili a ingombranti, RAEE, batterie per auto, pneumatici, imballaggi in legno, rifiuti da costruzione e demolizione. A questi si aggiungono possibili rifiuti infetti (siringhe) rinvenute sulle aree verdi. Tale tipologia di rifiuti è riportata all'interno del Piano **M82**.

I rifiuti abbandonati si configurano come rifiuti urbani ai sensi della lett. d), co. 2 art. 184 del TUA, in quanto si cita testualmente tra le definizioni di rifiuti urbani *"i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua"*.

E. Rifiuti generati occasionalmente e accidentalmente a seguito di rilasci di sostanze pericolose (sversamenti) da parte di clienti / utenti dell'Interporto, ovvero dalla bonifica di siti contaminati o MCA di strutture dell'Interporto:

Sono riferibili ai rifiuti che hanno origine occasionalmente e accidentalmente a seguito di rilasci di sostanze pericolose (sversamenti per incidenti stradali) da parte di clienti / utenti dell'Interporto, ovvero dalla bonifica di siti contaminati (es. in conseguenza di incidenti i cui sopra o a seguito di rotture di serbatoi interrati o atti dolosi di sversamento) o bonifica MCA di strutture dell'Interporto. Detti rifiuti comprendono una gamma di rifiuti pericolosi (da liquidi pericolosi, materiale assorbente contaminato, terreno contaminato, rifiuti di MCA). Tale tipologia di rifiuti è riportata all'interno del Piano **M82**.

In tale contesto giova ricordare i rifiuti prodotti da fornitori di manutenzione dei mezzi di trasporto di S.I.TO (officina, elettrauto, carrozziere, gommista) ovvero al lavaggio degli stessi: detti rifiuti considerato che i veicoli in dotazione sono solo due, non si ritengono rilevanti e non sono richiamati all'interno del Piano **M82**, tuttavia a detti fornitori è richiesto l'impegno a gestire i rifiuti nei termini di Legge.

In riferimento alla prospettiva del ciclo di vita delle strutture di proprietà dell'Interporto, occorre menzionare, oltre ai rifiuti di manutenzione (di cui al punto C sopra), anche i rifiuti da demolizione relativi allo smaltimento finale delle strutture medesime che sono richiamate sempre nel Piano **M82**.

6.3 Modalità di classificazione

Quella di seguito riportata è la prassi gestionale per classificare il rifiuto che è condotta dal produttore del rifiuto e riferibile ai casi di cui alle lett. A (ad opera di S.I.TO), C (ad opera dei fornitori di servizi / imprese in appalto), E (ove applicabile, ad opera di terzi / S.I.TO / fornitori di servizi).

Nel caso di rifiuti abbandonati (lett. D e, ove applicabile, E), ove non è noto il produttore, spetta a S.I.TO (in

	GESTIONE RIFIUTI	PA 19 Rev. 1 del 07.01.19
		Pagina 5 di 16

qualità di detentore) provvedere alla classificazione del rifiuto in collaborazione con il fornitore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti o soggetti terzi qualificati (es. consulente, aziende terze).

Nel caso B è compito di S.I.TO, nell'ambito della progettazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani, definire a priori le tipologie di rifiuti e relativo codice CER al fine di predisporre i contenitori dei rifiuti ove i clienti / utenti riporranno i rifiuti.

I rifiuti prodotti sono classificati dal produttore a seconda della natura della lavorazione/attività d'origine e della tipologia del rifiuto, in base alle modalità ed ai codici di classificazione del CER riportate nell'elenco dei rifiuti di cui alla Dec. 2014/955/Ue secondo anche il Reg. 1357/2014/Ue.

Per l'identificazione dei rifiuti pericolosi, il produttore confronta il codice CER identificato per ciascun rifiuto, con l'elenco della Decisione (fino ad adeguamento dell'Al. D ed I, Allegati alla Parte Quarta del TUA): se il codice è indicato in maniera univoca nell'elenco, il rifiuto va considerato come "pericoloso". Allo stesso modo per i rifiuti non pericolosi, il produttore confronta il codice CER identificato per ciascun rifiuto, con l'elenco dei CER: se il codice è indicato in maniera univoca nell'elenco, il rifiuto va considerato come "non pericoloso". Ove per lo stesso rifiuto fossero individuati n. 2 codici (uno pericoloso ed uno non pericoloso - codici a specchio) è eseguita, ove applicabile, anche l'analisi del rifiuto, comprensiva dell'attribuzione dell'eventuale caratteristica di pericolo HP del rifiuto. Si ricorda che la definizione della pericolosità o meno di un rifiuto può, in determinate circostanze, essere condotta anche mediante la presa visione della scheda di sicurezza della sostanza (es. nel caso del toner esaurito) che porta alla formazione del rifiuto, del ciclo lavorativo, dei processi.

Per l'esecuzione delle determinazioni analitiche saranno utilizzati laboratori analitici certificati ISO 9001 e preferibilmente in possesso di accreditamento ACCREDIA.

Nel caso di rifiuti con codice CER a specchio e per i quali sia necessario determinarne il destino (smaltimento o recupero) mediante analisi, è necessario preliminarmente provvedere a:

- caratterizzazione del rifiuto tal quale ai fini dell'omologa del rifiuto medesimo con attribuzione del corretto CER in caso di codici a specchio;
- e, ove applicabile:
 - test di cessione e analisi sull'eluato per determinarne le caratteristiche ai fini del recupero ai sensi del DM 05/02/98 e s.m.i. (per i rifiuti non pericolosi);
 - test di cessione e analisi sull'eluato per determinarne le caratteristiche ai fini dello smaltimento in discarica ai sensi del DM 27/09/10 e s.m.i. (per i rifiuti pericolosi)

Le analisi chimiche vengono eseguite ogni volta che sono prodotte nuove tipologie di rifiuti, ogniqualvolta variano sensibilmente le condizioni che portano alla formazione del rifiuto e, comunque, per i rifiuti avviati in discarica. I rapporti di prova delle analisi chimico-fisiche sono archiviate dal produttore presso il sito. I rapporti di prova sono conservati almeno per la durata di 5 anni (dalla data di emissione).

Quando e tipo di analisi da effettuare:

Analisi di omologa

Le analisi di omologa sui rifiuti tal quali sono quindi condotte:

- per i rifiuti con codice CER a specchio per determinare il CER corretto;
- per i rifiuti pericolosi al fine di determinarne la caratteristica di pericolo (es. HP5);
- per determinare i criteri di accettabilità per uno specifico impianto di recupero / smaltimento (prescritte dall'Autorità competente nel provvedimento autorizzativo dello specifico impianto).

Nel caso di rifiuti inerti con codice CER a specchio (es. 170504-170503*; 170107-170106*, 170508-170507*; 170904-170903*, ecc.) sono effettuate le analisi di omologa.

Per la gestione specifica dei rifiuti di terre da scavo si rimanda alla procedura dedicata.

Le analisi sono altresì previste:

- ☞ per determinare l'idoneità di taluni rifiuti al recupero in forma semplificata (test di cessione ex D.M. 05/02/98 e s.m.i.);
- ☞ per determinare la tipologia di discarica in caso di smaltimento D1 (test di cessione ex D.M. 27/09/10).

Analisi per avvio a recupero

Non sono effettuate le analisi (test di cessione) per l'avvio a recupero di rifiuti speciali sicuramente non pericolosi (non contaminati) e non di natura inerte (es. rifiuti di imballaggi in legno CER 150103, rifiuti di imballaggi misti CER 150106, rifiuti ferrosi CER 170405, ecc.).

Nel caso di rifiuti da avviare a recupero presso impianti autorizzati in procedura semplificata ex art. 216 del TUA e, comunque, negli altri impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 nel cui provvedimento è richiamato in maniera specifica il rispetto dei requisiti del D.M. 05/02/98 e s.m.i., è necessario provvedere preliminarmente (ove applicabile es. rifiuti inerti CER 170101, 170504, 170107, 170508; 170904, ecc.) all'esecuzione del test di cessione

e analisi sull'eluato per determinarne le caratteristiche ai fini del recupero ai sensi del DM 05/02/98 e s.m.i.. I rifiuti sono avviati presso tali impianti solo ad esito conforme del test di cessione, diversamente sono avviati in discarica (vedi oltre).

Analisi per avvio a smaltimento

Nel caso di rifiuti da avviare in discarica (es. rifiuti inerti non pericolosi non idonei per il recupero o rifiuti inerti pericolosi es. CER 170503*; 170106*, 170507*; 170903*, ecc.) è necessario provvedere preliminarmente all'esecuzione del test di cessione e analisi sull'eluato per determinarne le caratteristiche ai fini dello smaltimento in discarica ai sensi del DM 27/09/10. I rifiuti sono conferiti presso la discarica definita in funzione dell'esito delle analisi (in caso di presenza di amianto i rifiuti sono conferiti in discarica per amianto o con celle dedicate). Fanno eccezione i rifiuti elencati nella Tabella 1 art. 5 D.M. 27/09/10 che possono essere conferiti in discariche per inerti senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti del medesimo Decreto, comunque nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Tab. 1

CODICE CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONI
170101	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170102	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170103	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170504	Terre e rocce	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

Quando eseguire le analisi

Le analisi chimiche vengono eseguite ogni volta che sono prodotte nuove tipologie di rifiuti presso il cantiere, ogniquale volta variano sensibilmente le condizioni che portano alla formazione del rifiuto e, comunque, per i rifiuti avviati in discarica. Detto questo, in linea di massima è necessaria:

- almeno un'analisi annuale per tipologia di rifiuto con codice CER a specchio valida per tutti i cantieri;
- un'analisi per ciascun cantiere ove c'è una produzione di rifiuti per quantitativi oltre i 150 mc (per singolo rifiuto) e, comunque, ove richiesta in maniera specifica dall'impianto di destinazione.

6.4 Controllo autorizzazioni necessarie

Quella di seguito riportata è la prassi gestionale per il controllo dei soggetti ai quali sono affidati i rifiuti quali trasportatori, impianti di trattamento (recupero / smaltimento), eventuali intermediari senza detenzione di rifiuti.

L'obbligo è riconducibile al produttore / detentore del rifiuto.

Tale obbligo è applicabile a S.I.TO per i propri rifiuti prodotti (lett. A), per i rifiuti per i quali è erogato il servizio di raccolta e trasporto nell'Interporto (lett. B), per i rifiuti abbandonati (lett. D e, ove applicabile, lett. E).

In particolare per le lett. B, C ed E è compito di S.I.TO, nell'ambito del procedimento della gara di appalto e dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti dell'Interporto ed anche di altre tipologie di servizi e lavorazioni, accertare preventivamente che i soggetti aggiudicatari siano in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Tal prassi è adottata da S.I.TO anche per il controllo della gestione dei rifiuti prodotti dai fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per suo conto e nel caso dei eventuali bonifiche di siti contaminati / MCA. Il controllo è condotto dal RUT (con l'ausilio degli addetti dell'UT) della S.I.TO che, in via preliminare e in occasione delle verifiche a campione, accerta il possesso, da parte dei vari soggetti chiamati alla gestione del rifiuto (trasportatore, impianto di trattamento ed eventuale intermediario), delle autorizzazioni applicabili aggiornate. I titoli autorizzativi possono essere conservati in qualsiasi forma (cartacea o digitale).



Naturalmente l'obbligo del controllo delle autorizzazioni è dovuto, a cascata, anche ai fornitori di servizi e alle imprese in appalto che operano per conto di S.I.T.O. (e nel caso dei eventuali bonifiche di siti contaminati / MCA) nei confronti dei soggetti ai quali sono affidati i rifiuti.

Il possesso dei titoli autorizzativi prevede in particolare:

- a. l'esistenza e la validità (al momento del conferimento dei rifiuti all'esterno) dell'autorizzazione al trasporto di merci c/o terzi (o c/o proprio se il trasporto è effettuato dal gestore dell'impianto di destinazione) e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (di seguito definito Albo) delle imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti accertandosi che: la tipologia di rifiuto per quel trasporto e che la targa del mezzo che trasporterà il rifiuto sia riportata nella iscrizione all'Albo; che il quantitativo del carico non superi la portata massima del mezzo; che nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, questi siano, ove applicabile, correttamente imballati, identificati con codice CER e descrizione rifiuto ed etichettati con le caratteristiche di pericolo (es. HP), i pittogrammi di pericolosità e l'etichetta di pericolosità (lettera "R" nera su sfondo giallo); che nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alla normativa ADR il conducente sia dotato di patentino ADR e che, ove applicabile, il trasporto sia accompagnato dal Trem card specifica per il rifiuto e che il mezzo abbia la dotazione prevista (kit ADR, Pittogrammi, ecc.); deve essere disponibile il provvedimento principale (prima richiesta o rinnovo) e, ove applicabile (es. per inserimento nuovi mezzi / cambio targhe / inserimento di nuovi rifiuti), i provvedimenti di variazione / dichiarazioni sostitutive di atto notorio; è possibile effettuare ulteriori verifiche (soprattutto in casi dubbi) su eventuali cancellazioni o sospensioni dall'Albo nel sito internet www.albonazionalegestoriambientali.it/Elenchiscritti.aspx;
- b. nel caso di un rifiuto destinato allo smaltimento, che il destinatario abbia la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del TUA o AIA, non scaduta e valida per quella tipologia di rifiuto e per le operazioni di smaltimento riportate nel Formulario di Identificazione del Rifiuto (da ora definito anche FIR);
- c. nel caso di un rifiuto per il quale sia stato istituito apposito Consorzio nazionale (es. oli usati e batterie al piombo esauste), che la ditta acquirente faccia parte del relativo Consorzio e sia in possesso della prescritta autorizzazione;
- d. nel caso di un rifiuto destinato al recupero, che l'impresa che effettua le operazioni di recupero abbia inviato la prescritta comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero in forma semplificata di quella tipologia di rifiuto (art. 216 del TUA o AUA) e per le operazioni di recupero riportate nel FIR o sia in possesso di autorizzazione ordinaria (art. 208 TUA o AIA);
- e. nel caso in cui nella gestione del rifiuto intervenga un'impresa che svolga l'attività di intermediario/commerciante senza detenzione di rifiuti, che la stessa sia dotata di iscrizione all'Albo per la Cat. 8 e per la specifica tipologia di rifiuti (pericolosi e/o non pericolosi).

Al momento non sono previste campagne di recupero mediante impianti mobili di cui al co. 15, art. 208 TUA, tuttavia, anche nell'ottica della prospettiva del ciclo di vita delle strutture di proprietà dell'Interporto, non si esclude la possibilità di effettuare campagne di recupero per future demolizioni importanti. In tal caso è cura dell'impresa autorizzata, provvedere ad effettuare la comunicazione necessaria nei termini di Legge alla Città Metropolitana di Torino.

Nel caso di trasporto di rifiuti prodotti all'interno dell'Interporto da parte dei fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.T.O. ed effettuato direttamente da queste agli impianti di trattamento è necessario verificare l'esistenza e la validità (al momento del conferimento dei rifiuti all'esterno) dell'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti (cat. 2bis) accertandosi che:

- la tipologia di rifiuto per quel trasporto e che la targa del mezzo che trasporterà il rifiuto sia riportata nell'iscrizione all'Albo;
- il quantitativo del carico non superi la portata massima del mezzo;
- nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi il carico non ecceda i 30 kg/lt al giorno.

Si ricorda a tal proposito che il trasporto di rifiuti nell'ambito della cat. 2bis è possibile solo per i rifiuti che sono stati prodotti nell'ambito della propria attività dalla medesima impresa che effettua il trasporto (per intendersi nella prima e terza casella del FIR deve comparire l'impresa che fa il trasporto) e per non rifiuti prodotti / detenuti da terzi.

E' necessario verificare che, per ogni conferimento di rifiuti, l'addetto dell'impresa produttrice dei rifiuti, in collaborazione con il trasportatore (ove diverso dall'impresa produttrice) provveda a compilare il FIR, e a registrare, ove applicabile, i movimenti relativi alle attività di alienazione sul registro di carico e scarico.

Per la gestione dei rifiuti dell'Interporto è fatto divieto di:

1. utilizzare, per il trasporto di rifiuti, soggetti non autorizzati e conferire rifiuti ad impianti non autorizzati;
2. vendere e cedere al qualsiasi titolo (anche gratuito) rifiuti a terzi non autorizzati;



- trasportare i rifiuti prodotti nell'Interporto, al di fuori di quelli derivanti da manutenzione (e comunque non rifiuti inerti), alla sede o altri siti aziendali non autorizzati dei fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO.

6.5 Prassi operative

Quella di seguito riportata è la prassi operativa per la gestione dei rifiuti.

A. Rifiuti prodotti da S.I.TO:

I rifiuti propri di S.I.TO, sono riconducibili sostanzialmente a rifiuti assimilati agli urbani e toner esauriti. Per tale tipologia di rifiuti è prevista la separazione nell'ufficio dei diversi materiali (carta, plastica, vetro / alluminio, indifferenziati) che poi l'impresa di pulizie provvede a riportare negli appositi contenitori (vedi oltre). Per i toner sono presenti nelle due palazzine (PalaSITO e POD) contenitori specifici (ecobox) dove raccogliere i toner esauriti.

B. Rifiuti assimilati agli urbani non pericolosi prodotti dai clienti /utenti e oggetto del servizio di raccolta:

I rifiuti prodotti dai clienti /utenti e oggetto del servizio di raccolta sono i rifiuti assimilati agli urbani (ad esclusione dei rifiuti speciali che hanno origine dalle attività dei clienti e che sono gestiti dagli stessi nei termini di Legge) che hanno origine all'interno dei locali dell'Interporto e rifiuti degli utenti che sono riposti nei cestini. Detti rifiuti comprendono una frazione differenziata (carta, plastica, vetro/alluminio) e una frazione indifferenziata.

Tale tipologia di rifiuti è gestita secondo le modalità riportate all'interno del Capitolato speciale di appalto del servizio. In particolare è prevista la dislocazione di varie tipologie di contenitori numerati e colorati dove riporre i rifiuti da parte dei clienti e cestini per i rifiuti degli utenti.

I cassonetti carrellati per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro/alluminio) sono posizionati c/o utenze selezionate dell'area interportuale ed hanno le seguenti caratteristiche:

- Colore Blu (Vetro/Alluminio) – volume 240 lt - adesivo ben visibile indicante il giorno di svuotamento e il numero assegnato;
- Bianco (Carta) - volume 1.100 lt - adesivo ben visibile indicante i giorni di svuotamento e il numero assegnato;
- Giallo (Plastica) - volume 1.100 lt - adesivo ben visibile indicante i giorni di svuotamento e il numero assegnato.

I cassonetti carrellati per la raccolta indifferenziata sono posizionati prevalentemente all'interno dei piazzali delle utenze interportuali e parzialmente su sedime stradale ed hanno le seguenti caratteristiche:

- Grigio/Verde - volume 1.100 lt - adesivo ben visibile indicante i giorni di svuotamento e il numero assegnato.

E' predisposta un'**informativa rifiuti ai clienti – M83** (consegnata in occasione di nuovi contratti) per quanto attiene le modalità di differenziazione dei rifiuti a monte e la corretta raccolta nei contenitori dei rifiuti assimilati agli urbani oggetto del servizio.

L'impresa alla quale è affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani (denominata in seguito "Gestore rifiuti interno") provvede a conferire detti rifiuti ad impianti autorizzati e a condurre il monitoraggio sui rifiuti gestiti, così come definito all'interno del Capitolato speciale di appalto, e a comunicarne mensilmente i dati a S.I.TO.

C. Rifiuti prodotti dai fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO:

I rifiuti prodotti dai fornitori di servizi / imprese in appalto che operano per conto di S.I.TO all'interno dell'Interporto sono gestiti dagli stessi nei termini di Legge. Detti rifiuti comprendono una vasta gamma di rifiuti da manutenzione (compresi imballaggi) e, nel caso di realizzazioni di opere edili (sia di manutenzione che ex novo), rifiuti da costruzione e demolizione. I rifiuti prodotti sono in via generale asportati dal produttore entro la giornata, fanno eccezione le lavorazioni che si protraggono per più di un giorno e, comunque, ove è possibile effettuare il deposito temporaneo in condizioni controllate per l'ambiente (vedi criteri deposito temporaneo) e di sicurezza per gli operatori medesimi, per i clienti e per gli utenti. Fanno eccezione ad esempio i cantieri edili importanti i cui rifiuti possono essere messi in deposito temporaneo sempre entro il perimetro del cantiere secondo i criteri del deposito temporaneo e per la durata del cantiere. Si precisa che:

- i rifiuti rimossi dall'impresa di pulizie dai locali e prodotti da terzi (es. cestini) non rientrano tra i rifiuti prodotti dalla stessa, bensì tra i rifiuti di cui alla lett. B e ne seguono il destino;
- i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia dei locali e prodotti dall'impresa di pulizie possono essere conferiti dagli operatori all'interno dei contenitori dei rifiuti assimilati agli urbani (ove possibile con differenziazione)



limitatamente a stracci, carta, contenitori di sostanze chimiche per la pulizia vuoti e ben risciacquati (con esclusione di contenitori in pressione (bombolette e rifiuti contaminati diversi da quanto sopra);

- i rifiuti da pulizia della fognatura risultano formalmente prodotti dall'impresa di autospurghi;
- gli scarti derivanti dalle potature del verde sono avviati in qualità di rifiuti a impianti di recupero rifiuti, ovvero in qualità di sottoprodotti di cui all'art. 184bis del TUA a impianti di produzione per l'energia.

I rifiuti prodotti presso l'Interporto possono essere direttamente conferiti dai produttori (se in possesso di iscrizione all'Albo o con Trasportatori professionali) all'impianto di trattamento (recupero o smaltimento), o, solo nel caso di manutenzione di cui all'art. 266 co. 4 del TUA, presso la propria sede (dove figurano formalmente prodotti e da qui devono essere avviati agli impianti di trattamento).

A garanzia dell'evidenza della corretta gestione dei rifiuti S.I.T.O. richiede ai propri fornitori / imprese in appalto di produrre la fotocopia della quarta copia del FIR entro i termini di Legge.

Per i solii rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione ai sensi dell'art. 266 co. 4 del TUA, sono applicate le disposizioni previste nell'articolo medesimo. Tali residui sono quelli derivanti dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie alle infrastrutture, macchine (comprese fotocopiatrici) e impianti dell'Interporto. Detti rifiuti possono essere trasferiti presso la sede del fornitore e qui assumere la condizione giuridica di rifiuti ed essere caricati nel registro di carico e scarico del fornitore. Nelle fasi di spostamento dei suddetti materiali è compilata la documentazione di accompagnamento (DDT) con la dicitura tale da comprendere il riferimento normativo (art. 266 co. 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Nel caso in cui fossero impiegati per cantieri di rilevanza bagni chimici, le deiezioni, compresi i liquidi impiegati per la pulizia e manutenzione degli stessi, sono smaltiti come rifiuti (CER 200304). Se il bagno chimico è di proprietà dell'impresa in appalto, il produttore del rifiuto risulta quest'ultima, per cui la quarta copia del FIR renderà evidenza del corretto smaltimento del rifiuto. Se il bagno chimico è noleggiato ed il fornitore si occupa anche della manutenzione del bagno, il produttore del rifiuto è quest'ultimo. In questo caso è necessario che l'impresa conservi presso il cantiere copia del contratto di noleggio del WC chimico (comprensivo delle attività di manutenzione per svuotamento, pulizia e disinfezione dello stesso): Ad ogni svuotamento, il fornitore si deve impegnare a trasmettere all'impresa che utilizza il bagno, la fotocopia della 4° copia del FIR che attesta l'effettivo conferimento all'impianto di smaltimento dei rifiuti. Tale documento deve essere conservato almeno per tutta la durata dell'appalto.

Gestione dei sottoprodotti e dei residui di lavorazione potenzialmente riutilizzabili (non rifiuti)

I residui di lavorazioni potenzialmente riutilizzabili e che esulano dalla classica gestione dei rifiuti sono i residui che si configurano come sottoprodotti (cioè che rispettano i requisiti per il sottoprodotto di cui all'art. 184bis, co. 1 del TUA) e che possono essere riutilizzati presso l'Interporto o in altro sito. Rientrano tra questi i rifiuti di pallets da riutilizzare, bobine, imballaggi in genere, residui di cavi, ecc.. Questi devono essere chiaramente identificati e separati dai rifiuti in deposito temporaneo.

In primo luogo resta fermo che la gestione dei rifiuti (nella completa definizione di Legge "...qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi...") prodotti presso l'Interporto deve essere conforme alle disposizioni normative e riportate nella presente procedura. Ne consegue che anche per i residui potenzialmente riutilizzabili, ove non c'è la volontà di riutilizzo, vige l'obbligo della gestione come rifiuti.

Tutti i residui che non rientrano nella definizione di rifiuto non sottostanno alla normativa sui rifiuti; tali residui possono:

1. essere già valutati presso l'Interporto come sottoprodotti ed essere riutilizzati presso l'Interporto medesimo o in altro sito;
2. possono essere trasportati presso la sede del fornitore / impresa in appalto e qui essere valutati per il riutilizzo.

Di seguito si riporta, per punti, la procedura di gestione per i sottoprodotti di cui al caso 1:

- I. lo stoccaggio presso l'Interporto dei sottoprodotti deve separato per tipologia (es. imballaggi) e deve essere identificato con la dicitura "Sottoprodotti da riutilizzare";
- II. nel caso in cui il riutilizzo avvenga esternamente all'Interporto, prima della partenza deve essere compilato correttamente il DDT con specificazione che trattasi di materiale per il riutilizzo;
- III. il trasporto dall'Interporto al sito di riutilizzo dei sottoprodotti deve essere accompagnato dal DDT che va conservato almeno per la durata dell'appalto.

Di seguito si riporta, per punti, la procedura di gestione per i residui da sottoporre a valutazione per il riutilizzo di cui al caso 2:

- A. lo stoccaggio presso l'Interporto dei residui deve essere separato per tipologia (es. imballaggi) e non deve essere identificato con il codice CER (perché ancora non sono rifiuti) ma con la dicitura "Materiali da sottoporre a valutazione per il riutilizzo";
- B. prima della partenza deve essere compilato correttamente il DDT;



- C. il trasporto dall'Interporto alla sede del fornitore / impresa in appalto dei residui deve essere accompagnato dal modulo compilato che va conservato almeno per la durata della commessa;
- D. presso la sede del fornitore / impresa in appalto si effettua la valutazione per il riutilizzo senza alcuna manipolazione, oltre alla cernita;
- E. i residui che si è deciso di non riutilizzare divengono rifiuti e devono essere gestiti come tali presso la sede del fornitore / impresa in appalto (come se fossero stati prodotti presso tale luogo).

Questa prassi è applicabile solo ai materiali potenzialmente riutilizzabili: imballaggi di varia natura (es. scatole in cartone, pancali, bobine, patatine, ecc.) e pezzi di cavo / tubazioni. Non vale per i residui palesemente non riutilizzabili e per le altre tipologie di rifiuti (es. terre (disciplinate da una norma specifica), inerti, ecc.) dove ci sono sentenze che ne vietano il riutilizzo (es. rifiuti inerti).

D. Rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto:

I rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti all'interno del perimetro dell'Interporto possono assumere rilevanza (a tal proposito si tenga presente che l'Interporto è aperto). Detti rifiuti comprendono una gamma di rifiuti, sia pericolosi che non, riconducibili a ingombranti, RAEE, batterie per auto, pneumatici, imballaggi in legno, rifiuti da costruzione e demolizione. A questi si aggiungono possibili rifiuti infetti (siringhe) rinvenute sulle aree verdi. Fatte salve le azioni intraprese per contenere tale fenomeno (vigilanza, posizionamento cartellonistica di divieto di scarico, dissuasori presso le aree più sensibili, ecc.), sono definite le modalità di gestione di tale tipologia di rifiuti rinvenuti all'interno dell'Interporto.

Nel caso di rifiuti rinvenuti presso l'Interporto gli addetti della Vigilanza antincendio o gli addetti di S.I.TO (che li rinvergono) deve darne tempestiva comunicazione al RUT, unitamente alle informazioni necessarie per comprendere l'entità del ritrovamento (descrizione, quantitativi, fotografie e presunti autori), sarà cura del RUT della S.I.TO valutare (con il supporto del RQA) la situazione e poi stabilire le modalità gestionali (a partire dalle analisi per la classificazione, deposito temporaneo e fino al conferimento). Nel caso di contestuale contaminazione del suolo / corpi idrici come conseguenza dell'abbandono di rifiuti o sversamento doloso di rifiuti / sostanze pericolose da parte di terzi sconosciuti da parte di terzi sconosciuti, sarà cura del RUT della S.I.TO (con il supporto del RQA) effettuare le dovute comunicazioni agli Organismi preposti (vedasi procedura **Gestione materiali e sostanze pericolose – PA20**).

Ove il rifiuto abbandonato non rappresenti un pericolo ambientale (es. rifiuto che non determina potenziali rilasci in ambiente, es. ingombranti) è pianificata la rimozione dello stesso nel tempo massimo di sette giorni.

Ove il rifiuto abbandonato rappresenti un pericolo ambientale (es. rifiuto che determina potenziali rilasci in ambiente, es. batteria al piombo, frigoriferi, televisori, fusti / taniche di sostanze chimiche liquide) è effettuata da parte degli addetti della vigilanza antincendio la sistemazione in sicurezza in loco (spostamento nelle aree impermeabilizzate adiacenti ed anche mediante perimetrazione dell'area) ed è pianificata la rimozione dello stesso nel tempo massimo (in funzione della situazione) di due giorni. In situazioni critiche l'UT provvede altresì a comunicare alle Autorità, entro le 24 ore dal rinvenimento, l'abbandono dei rifiuti da parte di ignoti (es. veicoli fuori uso).

Indicazioni per le modalità di stoccaggio sono definite all'interno del Piano **M82**.

La corretta gestione dei tempi del deposito dei rifiuti abbandonati si evince dalle registrazioni nel **Registro delle disfunzioni (M47)**.

Il Gestore rifiuti interno predispone un preventivo (per le fasi di carico, trasporto e avvio a destinazione) per lo smaltimento di detti rifiuti, tenendo in considerazione il codice CER attribuito da S.I.TO, per individuare i soggetti autorizzati al trasporto ed allo smaltimento / recupero: il Gestore rifiuti interno produce a S.I.TO, unitamente al preventivo, anche i provvedimenti autorizzativi dei soggetti individuati.

Dopo le valutazioni di ordine tecnico ed economico, S.I.TO approva il preventivo e il Gestore rifiuti interno provvede ad espletare il servizio (direttamente, se in possesso dei titoli autorizzativi, o mediante terzi) con la compilazione del FIR. Ad avvenuto conferimento il Gestore rifiuti interno provvede a far recapitare la quarta copia del FIR a S.I.TO entro i termini di Legge.

In tale ambito il Gestore rifiuti interno svolge anche i seguenti ed ulteriori servizi attinenti al rinvenimento di rifiuti abbandonati:

- controlla il contenuto dei contenitori di rifiuti assimilati agli urbani indifferenziati posti in punti critici ai fini dell'abbandono con lo scopo di verificare, prima dello svuotamento nel mezzo di trasporto, la presenza di rifiuti non attinenti a tale tipologia;
- la gestione di eventuali rifiuti sanitari pericolosi (es. siringhe rinvenute nelle aree verdi) in coordinamento con l'impresa che svolge il servizio di manutenzione del verde;

per detti rifiuti è applicata la prassi sopra descritta.

	GESTIONE RIFIUTI	PA 19 Rev. 1 del 07.01.19
		Pagina 11 di 16

E. Rifiuti generati occasionalmente e accidentalmente a seguito di rilasci di sostanze pericolose (sversamenti) da parte di clienti / utenti dell'Interporto, ovvero dalla bonifica di siti contaminati o MCA di strutture dell'Interporto:

I rifiuti che hanno origine occasionalmente e accidentalmente a seguito di rilasci di sostanze pericolose (sversamenti per incidenti stradali) da parte di clienti / utenti dell'Interporto, ovvero dalla bonifica di siti contaminati (es. in conseguenza di incidenti i cui sopra o a seguito di rotture di serbatoi interrati o atti dolosi di sversamento) sono gestiti in conformità a quanto descritto nella procedura **PA20**.

I rifiuti che hanno origine dalla bonifica MCA di strutture dell'Interporto sono gestiti dall'azienda autorizzata e iscritta all'Albo per la cat. 10A secondo le modalità contenute nella procedura **Gestione amianto – PA21**.

6.6 Deposito temporaneo

Si premette che per quanto riportato in precedenza al punto 6.2 S.I.TO produce rifiuti assimilati agli urbani e toner esauriti (lett. A). S.I.TO gestisce altresì rifiuti prodotti da terzi sconosciuti e eventualmente abbandonati all'interno del perimetro dell'Interporto (lett. D). Le disposizioni di seguito riportate valgono per S.I.TO limitatamente a tali fattispecie.

Per i rifiuti assimilati agli urbani (differenziati e non) prodotti all'interno dell'Interporto, fatta salva la raccolta nei contenitori predisposti, è condotta la raccolta ed il trasporto da parte del Gestore rifiuti interno direttamente agli impianti di recupero / smaltimento (lett. B) (non esiste ulteriore deposito).

I fornitori di servizi e imprese in appalto che operano all'interno dell'Interporto per conto di S.I.TO, effettuano il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti presso l'Interporto e presso la propria sede (art. 266 co. 4 TUA) (lett. C).

Anche le imprese terze che si occupano di eventuali eventi accidentali di sversamenti o bonifiche di amianto, possono a loro volta effettuare il deposito temporaneo di rifiuti prodotti nell'ambito di tali attività (lett. E).

In tale contesto l'UT della S.I.TO coordina, in collaborazione con i referenti dei fornitori / delle imprese e con il RQA, la gestione dei rifiuti, in particolare:

- organizza le aree di deposito temporaneo dei rifiuti (area di raggruppamento dei rifiuti), i punti di posizionamento dei contenitori di rifiuti del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani;
- nel caso di eventuali cantieri aperti significativi, da disposizioni in merito alle modalità di deposito temporaneo nelle aree messe a disposizione e interne al cantiere;
- fornisce le disposizioni per suddividere e stoccare in loco i rifiuti abbandonati da terzi;
- informa e dà le istruzioni operative agli operatori della vigilanza antincendio, al Gestore rifiuti interno, ai fornitori e alle imprese in appalto sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti in deposito temporaneo;
- verifica la presenza e validità delle autorizzazioni, relativamente ai trasportatori e destinatari e ne verifica il calendario delle scadenze.

In particolare, l'UT si adopera affinché le aree siano mantenute in condizioni decorose e gestibili, senza equivoci, nel rispetto delle prescrizioni sul deposito temporaneo ed etichettatura.

In caso di attività svolta da imprese in appalto / fornitori di servizi, supervisiona la corretta modalità di gestione secondo la presente procedura anche da parte di questi.

Requisiti del deposito temporaneo

Di seguito si riportano le regole generali per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Il deposito di rifiuti deve essere condotto all'interno del perimetro del luogo di produzione, in aree delimitate e rese riconoscibili dal personale, e le tipologie di rifiuto devono essere identificate con il codice CER attribuito dal produttore, la descrizione del rifiuto e l'eventuale etichettatura di pericolosità (vedi oltre). Sono fatte salve le regole di identificazione dei rifiuti assimilati agli urbani, già descritte e oggetto di raccolta interna all'Interporto da parte del Gestore rifiuti interno. Ciascun fornitore di servizi / impresa in appalto che effettuasse il deposito temporaneo all'interno dell'Interporto, deve indicare in maniera chiara, oltre la tipologia di rifiuto, anche i riferimenti del produttore (nome impresa o logo).

Il deposito temporaneo deve essere condotto in maniera tale da salvaguardare l'ambiente.

I rifiuti sono stoccati separatamente (per tipi omogenei).

Per lo stoccaggio dei rifiuti sono seguiti i criteri di cui al punto 4.1 della Delibera C.I.R. del 27 luglio 1984, ovvero quelli definiti nel D.M. 05/02/98 e s.m.i. e nel D.M. 161/02.

Ove i rifiuti speciali possono essere assimilati agli urbani, questi sono posti nei contenitori destinati e identificati.

Le precauzioni generali da mettere in atto per il raggruppamento dei **rifiuti liquidi/ semiliquidi / fangosi** nel deposito temporaneo sono di seguito elencate:

- I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
- I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o "bacini di contenimento"; per le dimensioni di tali bacini occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:
 - se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio;
 - qualora vi siano più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
 - il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti, ed impedire, così, la contaminazione del suolo; il tappo a vite del bacino di contenimento deve essere sempre montato e ben serrato;
 - lo stato di conservazione dei contenitori deve essere garantito.

Nei luoghi di deposito esterni, è necessario proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguenti pericoli di surriscaldamento e formazione prodotti gassosi) e l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo piogge intense lo stato dei bacini di contenimento. Qualora le acque fossero contaminate (ove applicabile eseguire l'analisi chimica) è necessario avviarle allo smaltimento come rifiuti, se invece le acque risultano non contaminate è possibile convogliarle alla rete delle acque meteoriche.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente (deve essere raccolto e mai scaricato nel corpo recettore).

Qualora il deposito sia ubicato in un locale chiuso, è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata (griglie/torrini localizzati in funzione della densità dei vapori o estrattori meccanici).

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

Per quanto concerne il deposito temporaneo dei **rifiuti solidi** deve essere condotto in maniera tale che:


- in linea generale i rifiuti non devono essere a contatto diretto con il suolo (per i rifiuti pericolosi ne è fatto divieto) e deve essere almeno posto un telo a terra, in alcuni casi può essere sufficiente un appoggio (es. pancali), è preferibile il deposito dei rifiuti su superfici impermeabilizzate e/o all'interno di specifici contenitori a tenuta (es. cassoni scarrabili, casse, fusti, secchi, big bags, ecc.);
- i rifiuti pericolosi devono essere posti in contenitori a tenuta, sopra descritti, su pavimentazione impermeabile, in particolare: i rifiuti inerti pericolosi devono essere contenuti in cassoni scarrabili a tenuta e coperti (con telo o coperchio); i rifiuti inerti contenenti amianto (terre, ballast) devono essere stoccati in big bags a doppio strato e sigillati, posti su superficie impermeabile in modo tale da impedirne il contatto col suolo; eventuali rifiuti di coperture in eternit (lastre) devono essere avvolte in film in PVC e posti impilati su pancali;
- il deposito di rifiuti non pericolosi può avvenire in cumuli (es. terre da scavo, rifiuti di demolizione) o per impilamento (es. rifiuti di pancali, bobine, canalette in cemento), questi non devono interferire con la rete scolante / caditoie e devono essere condotti in sicurezza e nel massimo decoro (per altezze non superiori a 3 m), in particolare per i rifiuti inerti non pericolosi (es. rifiuti di terre da scavo) possono essere collocati su suolo, ma è preferibile che poggino su superficie impermeabile o che sia applicato un telo alla base del cumulo per non avere il contatto diretto con il suolo;
- non deve verificarsi sollevamento di polveri (in caso di forte vento si usino teloni e coperture);
- non deve essere favorito il dilavamento dei rifiuti in grado di rilasciare sostanze pericolose per l'ambiente e/o trasporto solido (materiale fine), ove applicabile vanno posizionati teli di protezione (es. per cumuli di rifiuti di terre / materiali inerti in caso di violente precipitazioni);
- i rifiuti più leggeri e potenzialmente trascinati dal vento (es. imballaggi in nylon) devono essere riposti in contenitore o contenuti in imballaggi (es. sacco di nylon, fusto in plastica) o "zavorrati" (es. mettere sopra un pancale in legno);

- I rifiuti sono stoccati separatamente (per tipi omogenei) e, ove applicabile, stesse tipologie di rifiuti (in termini di codice CER, es. 170504), ma aventi caratteristiche diverse (es. cumuli di rifiuti di terre recuperabili e cumuli di rifiuti di terre non recuperabili), devono essere mantenuti segregati e identificati. Il deposito temporaneo deve essere delimitato (preferibilmente con barriere, in alternativa almeno da nastro da cantiere) e non deve creare ostacolo. Il deposito dei rifiuti deve essere chiaramente segregato e ben identificato dal deposito di altri materiali (prodotti, attrezzature, ecc.).

Anche la **segnaletica di avvertimento** è molto importante per la corretta tenuta del deposito temporaneo. I recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti ad evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazioni (anche negli imballaggi utilizzati per il trasporto).

Sui rifiuti pericolosi, oltre l'indicazione del codice CER e la descrizione, è apposta l'etichettatura indicante il rifiuto pericoloso (lettera "R" nera su sfondo giallo; le caratteristiche di pericolosità – frasi HP; ulteriori eventuali informazioni richieste dalla normativa). Di seguito si riporta l'esempio per rifiuti pericolosi di imballaggi contaminati:

CER 150110*
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze



CARATTERISTICHE DI PERICOLO (FRASI HP):
05 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione"

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta (in maniera univoca) del produttore dei rifiuti:

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- Quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. L'evidenza della data di produzione del rifiuto si desume dal registro di carico e scarico.

I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

La corretta gestione dei tempi del deposito temporaneo si evince dalle registrazioni in uso (registro di carico e scarico per i soggetti obbligati alla tenuta). I tempi di registrazione sono 10 gg lavorativi dalla produzione / conferimento a destinazione del rifiuto.

Fatto salvo che i rifiuti abbandonati non sono prodotti da S.I.TO, S.I.TO adotta per i propri rifiuti prodotti il criterio di tipo quantitativo.

E' fatto divieto all'interno dell'Interporto di:

- ☞ bruciare i rifiuti;
- ☞ abbandonare rifiuti;
- ☞ stoccare rifiuti fuori del perimetro delle aree stabilite e comunque all'esterno dell'Interporto;
- ☞ immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani (e comunque rifiuti pericolosi) nei cassonetti della raccolta pubblica;
- ☞ per i fornitori di servizi / imprese in appalto, riporre rifiuti in aree di pertinenza di altre imprese operanti nell'Interporto o di S.I.TO.

6.7 Gestione documentale

Si premette che S.I.TO, in qualità di società di servizi, non essendo produttore di rifiuti pericolosi non è al momento soggetta alla tenuta del registro di carico e scarico e alla presentazione del MUD. S.I.TO provvede alla compilazione del FIR di propria competenza.

A tal proposito si ricorda che S.I.TO si fa carico dei rifiuti rinvenuti, anche pericolosi, ma non si configura come produttore iniziale di cui al co. 1 art. 190 (registro di carico e scarico) del TUA, come di seguito riportato.

Art. 190 (Registro di carico e scarico)

1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

- a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
- b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
- c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti

Di seguito si riportano, per completezza le disposizioni generali, per la gestione amministrativa dei rifiuti.

Il produttore dei rifiuti compila, ove applicabile, il registro di carico e scarico (RCS) e, per ogni conferimento di rifiuti, compila i formulari di identificazione rifiuti (FIR). Gli adempimenti della gestione documentale in materia di rifiuti sono a carico del AGR (Addetto alla Gestione Rifiuti).

Per i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di costruzioni e demolizioni (della famiglia 17), non sussiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Vigè l'obbligo della tenuta del RCS per i rifiuti pericolosi e per tutte le altre tipologie di rifiuti prodotti. Non sono soggette a registrazione nel RCS i rifiuti speciali assimilati agli urbani non pericolosi e conferiti mediante il gestore dei rifiuti pubblico.

Di seguito si riportano le indicazioni per la compilazione del RCS, per la compilazione dei FIR e per la presentazione del MUD.

Il carico e lo scarico sono trascritti entro 10 gg lavorativi dalla data di carico e di scarico del rifiuto. La registrazione deve essere condotta dallo specifico addetto qualificato.

Il produttore di rifiuti riceve la 4^a copia del FIR poco dopo il conferimento autorizzato – a mano o anticipata a mezzo fax.

I RCS ed i FIR sono conservati almeno per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Registri di carico e scarico

Tutti i rifiuti speciali pericolosi sottoposti a registrazione, la responsabilità della corretta gestione dei registri è dell'impresa che produce del rifiuto.

I registri, vidimati dalla CCIAA o Agenzia delle Entrate, devono essere compilati dal personale opportunamente addestrato riportando:

- - Il codice CER del rifiuto;
- - Il numero di formulario;
- - La descrizione;
- - Lo stato fisico;
- - La quantità;
- - La classe di pericolosità;
- - Destinazione finale (smaltimento, recupero).

AGR deve provvedere alla tempestiva registrazione, con la compilazione del RCS (come definito dal D.M.148/98 e dalla Circolare Ministero dell'Ambiente e dell'Industria 4/8/98 n. GAB/DEC/812/98 – Allegato 1) entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

E' predisposto un RCS per ciascun sito dove sussiste una produzione di rifiuti speciali diversi dai rifiuti da costruzione e demolizione (rif. Famiglia 17) non pericolosi. Per i cantieri la registrazione può essere effettuata nel registro della sede specificando nelle annotazioni il luogo di produzione (per i cantieri di bonifica MCA il RCS è predisposto solo per cantieri con durata superiore a 6 mesi).

I registri, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. In caso di smarrimento / furto / danneggiamento è necessario provvedere alla denuncia presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza (CC o PS).

	GESTIONE RIFIUTI	PA 19 Rev. 1 del 07.01.19
		Pagina 15 di 16

Formulario di identificazione dei rifiuti

Per qualunque attività di trasporto di rifiuti, i rifiuti devono essere accompagnati dal relativo FIR, compilato, come il registro di carico e scarico, da parte del produttore di rifiuti. L'acquisto dei formulari è compito dal produttore dei rifiuti, il quale deve accertarsi, all'atto dell'acquisto, che sui formulari siano prestampati la numerazione ed i prefissi alfabetici di serie, siano indicati gli estremi dell'autorizzazione della tipografia ed i dati identificativi della stessa e che sia accompagnato dal documento fiscale di acquisto. Il blocco dei FIR deve essere altresì vidimato presso la CCIAA o Agenzia delle Entrate. Può essere comunque utilizzato anche il FIR del trasportatore professionale incaricato del trasporto (opzione scelta da S.I.T.O.).

L'addetto qualificato dell'impresa produttrice del rifiuto deve provvedere alla compilazione del FIR (modello uniforme definito dal D.M.145/98, dalla Circolare Ministero dell'Ambiente e dell'Industria 4/8/98 n. GAB/DEC/812/98 – Allegato 2 e dal TUA art. 193) che va redatto in 4 copie, datato e firmato dal detentore del rifiuto e controfirmato subito dal trasportatore. L'incaricato compila il formulario di trasporto indicando in particolare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore / detentore (es. nel caso di rifiuti abbandonati c/o l'Interporto); origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'instradamento, nome ed indirizzo del destinatario, riferimento operazione di scarico del registro rifiuti (ove applicabile). In maniera specifica nel caso di conferimento dei rifiuti abbandonati, è riportata nello spazio annotazioni la dicitura "Rifiuto abbandonato nell'Interporto".

Il formulario è redatto in 4 copie, una (la prima che non è firmata dal destinatario) deve rimanere presso il produttore/detentore, le altre tre copie, controfirmate e datate dal destinatario, vanno rispettivamente:

- una al destinatario (la terza copia) accompagna il trasporto;
- due copie al trasportatore, (la seconda rimane c/o la sede del trasportatore mentre la quarta deve essere restituita entro 90 giorni al produttore / detentore).

Nel caso non si ottenga l'invio della quarta copia controfirmata dal destinatario in tempo utile (90 gg dalla movimentazione), AGR provvede ad inviare alla Provincia una comunicazione per la mancata ricezione del formulario (per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione). Prima di emettere la comunicazione è preventivamente contattato il trasportatore / eventuale intermediario per risolvere il ritardo entro la data della scadenza.

AGR provvede a trascrivere nei FIR i riferimenti al proprio movimento del registro di carico e scarico (ove applicabile). Nell'ambito dell'attività di sorveglianza, il RUT (o suo delegato qualificato) provvede a verificare che i fornitori di servizi / imprese ottemperino a quanto sopra descritto.

Denuncia annuale al catasto rifiuti

AGR provvede, anche mediante consulenti, a predisporre e ad inviare il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) alla Camera di Commercio, utilizzando i dati presenti nel Registro di Carico/Scarico, entro il 30 aprile di ogni anno (salvo eventuali deroghe) così come previsto dalla L. 70/94 e successive modifiche ed integrazioni ed i decreti emanati annualmente dal Ministero dell'Ambiente.

6.8 Scadenziario rifiuti

Le scadenze relative agli adempimenti formali in materia di rifiuti, ove applicabili, sono inserite all'interno del **Registro degli obblighi di conformità legali (M74)**: è cura dell'UT, in collaborazione con il RQA, tenere sotto controllo le scadenze di Legge in conformità alla procedura **Gestione obblighi di conformità (PA14)**.

6.9 Formazione e informazione

Tutte le persone che lavorano o hanno responsabilità di gestione di processi o attività che producono rifiuti devono essere formate od informate per aumentare la loro sensibilità ai problemi di inquinamento da rifiuti.

Il RUT ha la responsabilità di informare, in collaborazione con RQA, nel caso di attività da parte di fornitori o di appaltatori, i contenuti applicabili della presente procedura a tali imprese.

6.10 Non conformità e azioni correttive

Ogni situazione di non conformità riscontrata deve essere gestita in accordo alla procedura **Gestione non conformità (PQA11)**.

	GESTIONE RIFIUTI	PA 19 Rev. 1 del 07.01.19
		Pagina 16 di 16

6.11 Lamentela ambientale

Le eventuali lamentele da parte dei clienti dell'Interporto e della comunità limitrofa all'Interporto per disturbi dovuti alla gestione dei rifiuti devono essere registrate e gestite in accordo alla procedura **Gestione della comunicazione (PQA16)**.

7 DOCUMENTAZIONE/MODULISTICA

La Documentazione/Modulistica relativa alla presente procedura è così elencabile:

7.1 Collegati

- **PQA11** - Gestione non conformità
- **PA14** - Gestione obblighi di conformità
- **PQA16** - Gestione della comunicazione
- **PA18** – Controllo operativo ambientale
- **PA20** – Gestione materiali e sostanze pericolose
- **PA21** – Gestione amianto
- **M83** - Informativa rifiuti ai clienti

7.2 Di registrazione

- **M0** - Elenco documenti e matrice di correlazione SGQA-231
- **M47** – Registro delle disfunzioni
- **M74** - Registro degli obblighi di conformità legali
- **M82** – Piano rifiuti

7.3 Allegati

- **Nessuno**